



## ***Il concetto di giustificata in ipotesi di licenziamento del dirigente***

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 novembre 2023, n. 30464, ha stabilito che in tema di licenziamento del dirigente, la nozione di "giustificata" non coincide con quelle di "giusta causa" e di "giustificato motivo" proprie dei rapporti di lavoro delle altre categorie di lavoratori subordinati. In particolare, rilevando la giustificata del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una "*extrema ratio*", da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrina l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente. In definitiva, ai fini della "giustificata" del licenziamento del dirigente non è necessaria un'analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà o la pretestuosità del recesso datoriale.

Master di specializzazione

# Contenzioso del lavoro

Scopri di più